

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3176

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MILIA

Presentata il 4 marzo 1971

Modifica all'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in materia di avanzamento al grado di appuntato dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 24, secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente « Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali », è stato concesso ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia l'avanzamento, a ruolo aperto, ad appuntato al compimento dei seguenti periodi di servizio prestati nell'Arma o nel Corpo di appartenenza: 20 anni nel 1968; 19 anni nel 1969; 18 anni nel 1970 e 17 dal 1971 in poi.

Detta disposizione, se da un lato ha avvantaggiato coloro che prima dovevano attendere oltre 20 anni per conseguire la promozione ad appuntato per la necessità che si formassero le relative vacanze nel ruolo chiuso, non ha recato alcun beneficio a coloro che sono passati nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed in quello degli agenti di custodia dopo aver prestato numerosi

anni di servizio in altra Forza armata dello Stato, e tra essi non pochi sottufficiali, che rinunziarono al grado per arruolarsi nell'Arma dei carabinieri e negli altri corpi di polizia e che ora contano complessivamente oltre 20 anni di servizio, compreso quello reso anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.

Tutto ciò appare ingiusto, tanto più se si considera che il servizio prestato prima del passaggio nell'Arma dei carabinieri o negli altri Corpi di polizia, è ritenuto valido e computabile a tutti gli effetti amministrativi, come la concessione della rafferma, gli scatti biennali, il trattamento di previdenza e di quiescenza. In sostanza trattasi di avanzamento basato soltanto sull'anzianità di servizio, senza cioè esami, e condizionato al solo possesso dei requisiti fisici, morali e professionali previsti dal regolamento.

D'altra parte già con l'ultimo comma del citato articolo 24 sono stati riconosciuti validi e computabili agli effetti del raggiungimento del limite di servizio per la promozione ad appuntato anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia resi dalle guardie scelte del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo.

Equo pertanto ritengo che allo stesso modo venga riconosciuto il servizio prestato nelle altre forze armate anteriormente all'inquadramento nell'attuale ruolo, valutandolo ai

fini del raggiungimento del periodo minimo di anzianità richiesto dal secondo comma dell'articolo 24 della citata legge del 1968, n. 249, per consentire la promozione ad appuntato.

A tale scopo mira la presente proposta di legge che sottopongo al vostro esame, fiducioso nella sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del raggiungimento del limite di servizio di cui al comma precedente sono computabili anche i servizi resi in altra forza armata dello Stato anteriormente alla data di inquadramento nel ruolo e per le guardie scelte del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anche i servizi temporanei ed ausiliari di polizia ».